COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

Art. 9

Comunicazione dei progetti di atti comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome

I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunita' europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie. Le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Versione in vigore dal 28 maggio 1987, non più in vigore dal 22 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
Estremi	Legge 16 aprile 1987, n. 183
Titolo	II — Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-politiche-riguardanti-l-appartenenza-dell-italia/art-9-comunicazione-dei-progetti-di-atti-comunitari-al-parlamento-alle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it